

Disposizioni generali

Burocrazia zero

Riferimenti Normativi: D.L. 69/2013 - art 37, c. 3 convertito in L. 9/8/2013, n. 98

Art. 37 - Zone a burocrazia zero

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.